



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PERUGIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ARIOTI BRANCIFORTI</u>	<u>ALFREDO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MIRABASSO</u>	<u>ROSANNA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DINI</u>	<u>LUCIANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

**dariodibello@dottorini.com**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1866/09  
depositato il 01/12/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4000870882/2009 TASSE AUTO 2006  
contro REGIONE DELL'UMBRIA

**difeso da:**

AVV.TI P. MANUALI E N. MARSALA  
CORSO VANNUCCI 30 PALAZZO AJ0' 06100 PERUGIA

**proposto dal ricorrente:**

FABIO

VIA 06014 MONTONE PG

**difeso da:**

DI MASSA ANDREA  
CORSO CAVOUR 45 06100 PERUGIA PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 714001057947/2009 TASSE AUTO 2007  
contro REGIONE DELL'UMBRIA

**difeso da:**

AVV.TI P. MANUALI E N. MARSALA  
CORSO VANNUCCI 30 PALAZZO AJ0' 06100 PERUGIA

**proposto dal ricorrente:**

FABIO

VIA 06014 MONTONE PG

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1866/09

UDIENZA DEL

18/03/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

60/11

PRONUNCIATA IL:

18/3/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31/3/11

Il Segretario

*[Signature]*



**FATTO E DIRITTO**

Il signor Fabio ricorre avverso l'avvio di accertamento emesso dalla Regione Umbria con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2006 e relativa ad un motoveicolo immatricolato nel 1985 non ritenuto beneficiario delle agevolazioni previste dall'art.63, 2° comma della L.342/2000 (veicoli storici).

In particolare la Regione Umbria ritiene che l'esenzione estesa ai veicoli di particolare interesse storico non opera in maniera generalizzata, ma è subordinata all'interesse storico e collezionistico del veicolo, la cui identificazione non può che essere rinviata ai registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e non è sostituibile con una autocertificazione del privato.

Il ricorrente ritiene che il veicolo in discussione è esente dalla tassa di possesso anche in mancanza di "idonea certificazione" in quanto immatricolati da oltre venti anni e risulta individuato nella determinazione annuale FMI, seppure non aggiornata annualmente, come veicolo di particolare interesse storico e collezionistico.

La Regione Umbria con proprie deduzioni conferma il proprio operato e chiede e il rigetto del ricorso.

La Commissione al riguardo ritiene che in applicazione dell'art. 63, 2° comma, della L, 342/2000 il possessore di un motoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri FMI, deve autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale previsti dalla legge stessa ( integrità, originalità del motore, della carrozzeria ecc..).

Poiché, nel caso di specie, il veicolo risulta essere ultraventennale e indicato nell'elenco pubblicato dalla FMI tra quelli aventi i requisiti previsti dalla norma per aver diritto all'esenzione e le caratteristiche dello stesso veicolo non sono state contestate nel merito dalla Regione e appaiono razionalmente sussistenti, si ritiene illegittima la pretesa fiscale.


**P.Q.M**

**La Commissione accoglie il ricorso e condanna la regione dell'Umbria al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che**  
→ **liquida, in via equitativa la complessiva somma di Euro 400,00 .**

**Perugia 18/03/2011**

**IL RELATORE**

(D.ssa R. Mirabasso)



**IL PRESIDENTE**

(Dr.A.Ariotti Branciforti)

